

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4531 in data 04-08-2023

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "IDROELETTRICA QUINSON S.R.L." DI GENOVA, PARTITA IVA 00505520072, E ALL'IMPRESA "DEVAL S.P.A." DI AOSTA, PARTITA IVA 01013210073, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, RISPETTIVAMENTE, DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "FIAMMETTA", TRA LE LOCALITÀ JACCOD E KIRRIAZ, NEL COMUNE DI MORGEX, E DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE CHE SARÀ DENOMINATA "LINEA 939".

Il Coordinatore in vacanza del Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 14 aprile 2023 l'Impresa "Idroelettrica Quinson S.r.l." di Genova, Partita IVA 00505520072, ha presentato una richiesta:

- di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato "FIAMMETTA", tra le località Jaccod e Kirriaz, nel Comune di Morgex, comprendente anche la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata "linea 939";
- di contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere connesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno del progetto;

considerato che il progetto dell'impianto di cui sopra è stato assoggettato, ai sensi della l.r. 12/2009, alla valutazione di impatto ambientale conclusasi con una valutazione positiva condizionata rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 8055 del 21/12/2021;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 8 del 10 gennaio 2023 relativo alla concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, per la durata di anni trenta, dal torrente Arpy, tra le località Arpy/Jaccod e Kirriaz del Comune di Morgex, nel periodo 1° aprile al 31 agosto e dal 1° novembre al 30 novembre di ogni anno, per la produzione della potenza nominale media di kW 365,81;

considerato che con nota prot. n. 5885 in data 18 aprile 2023, è stato comunicato all'Impresa proponente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 e contestualmente è stato chiesto all'Impresa stessa di trasmettere ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

considerato che con nota prot. n. 5890 in data 19 aprile 2023 è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011, all'Albo pretorio del Comune di Morgex;

considerato che con nota prot. n. 5895 in data 19 aprile 2023 è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011 sul Bollettino ufficiale della Regione;

dato atto che con nota prot. n. 5965 in data 20 aprile 2023 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015 per l'esame della richiesta di cui sopra;

preso atto che con nota del 20 aprile 2023, ns. prot. n. 5995 del 20.04.2023, l'Impresa proponente ha richiesto lo spostamento in altra data della riunione della Conferenza di servizi originariamente prevista per il giorno 04 maggio 2023;

dato atto che con nota prot. n. 6050 in data 21 aprile 2023 la riunione della Conferenza di servizi originariamente prevista per il giorno 4 maggio 2023 è stata differita al 10 maggio 2023;

preso atto che con nota prot. n. 4482 del 12 maggio 2023, ns. prot. n. 6883 del 12 maggio 2023, il Comune di Morgex ha comunicato che l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 8/2011 è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale digitale dal 19 aprile 2023 al 4 maggio 2023 con numero di pubblicazione 300/2023;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 10 maggio 2023, nel quale è stato dato atto della necessità di sospendere il procedimento in attesa che l'Impresa proponente fornisca le integrazioni progettuali richieste;

preso atto della nota pervenuta successivamente alla predetta riunione della Conferenza di servizi, prot. n. 6791 in data 10 maggio 2023, con la quale il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha dettagliato le integrazioni progettuali già richieste nel corso della riunione della Conferenza di servizi;

dato atto che con nota prot. n. 7152 del 19 maggio 2023 sono stati trasmessi all'Impresa proponente il verbale della riunione delle conferenze di servizi svoltasi in data 10 maggio 2023 nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti, ed è stata comunicata la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, a decorrere dalla data della medesima nota, in attesa delle integrazioni richieste;

preso atto che con nota del 13 giugno 2023, ns. prot. n. 7829 del 13 giugno 2023, l'Impresa proponente ha richiesto una proroga di quindici giorni dei termini per la consegna delle integrazioni richieste a seguito della riunione della conferenza di servizi del 10 maggio 2023, motivando tale richiesta con la complessità degli studi richiesti per i quali è stato necessario integrare il rilievo topografico effettuato in precedenza;

dato atto che con nota prot. n. 7847 in data 13 giugno 2023 è stata concessa all'Impresa proponente la proroga di quindici giorni, decorrenti dal 18 giugno 2023, dei termini per la consegna delle integrazioni richieste nella riunione della Conferenza di servizi del 10 maggio 2023;

preso atto che con nota del 26 giugno 2023, ns. prot. n. 8155 del 26 giugno 2023, l'Impresa proponente ha trasmesso il riscontro alla nota inviata in data 20 giugno 2023 dai Sig.ri Di Lallo Giada, Di Lallo Giovanni e Federico Marzia in qualità di soggetti interessati dalla procedura di asservimento coattivo;

preso atto che con nota del 23 giugno 2023, ns. prot. n. 8200 del 26 giugno 2023, l'Impresa proponente ha presentato le integrazioni richieste durante la riunione della Conferenza di servizi del 10 maggio 2023;

dato atto che con nota prot. n. 8285 in data 29 giugno 2023 è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di servizi e comunicata la pubblicazione delle integrazioni progettuali sul sito web istituzionale;

preso atto che con note del 29 giugno 2023, ns. prot. n. 8254 e n. 8268 del 29 giugno 2023, il Sig. Di Lallo Giovanni ha trasmesso, per conto anche delle sig.re Di Lallo Giada e Federico Marzia, le osservazioni in qualità di proprietari del fondo censito al fg. 31 n. 500 interessato dal vincolo preordinato all'asservimento coattivo;

dato atto che con nota prot. n. 8297 in data 30 giugno 2023 è stato dato riscontro alle predette note del Sig. Di Lallo;

preso atto che con nota del 7 luglio 2023, ns. prot. n. 8519 del 7 luglio 2023, l'Impresa proponente ha trasmesso la tavola 4.1 rev.1 "Piano Particellare: aree asservimento" aggiornata;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 12 luglio 2023, nel quale è stata data una valutazione positiva del progetto, condizionando la predisposizione del provvedimento dirigenziale al ricevimento dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali e al parere favorevole delle Strutture competenti circa:

- la predisposizione dei chiarimenti in merito ai parametri geotecnici utilizzati nella relazione geologica;
- la correzione della legenda della TAV. 16 inerente l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica;
- l'integrazione della relazione pedologica;

preso atto che con nota del 14 luglio 2023, ns. prot. n. 8758 del 17 luglio 2023, l'Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste nella riunione della Conferenza di servizi del 12 luglio 2023;

dato atto che con nota prot. n. 8809 in data 18 luglio 2023 le integrazioni di cui sopra sono state pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione regionale ed è stato contestualmente chiesto alle Strutture interessate di fornire il riscontro di competenza entro il giorno 24 luglio 2023;

preso atto della nota prot. n. 5450 del 19 luglio 2023, ns. prot. n. 8870 del 19 luglio 2023, con la quale la Struttura valutazioni, autorizzazioni e qualità dell'aria ha riscontrato favorevolmente l'aggiornamento della Tavola 16, rev 2, così come presentata in data 14 luglio 2023;

dato atto che con nota prot. n. 8894 del 20 luglio 2023 sono stati trasmessi all'Impresa proponente il verbale della riunione delle conferenza di servizi svoltasi in data 12 luglio 2023 nonché tutti i pareri pervenuti dalle Strutture competenti ed ha ricordato quanto comunicato con la predetta nota prot. n. 8809 del 18 luglio 2023;

preso atto della nota prot. n. 8038 del 21 luglio 2023, ns. prot. n. 8953 del 21 luglio 2023, con la quale il Dipartimento risorse idriche ha fornito il riscontro di competenza alle integrazioni presentate dall'Impresa proponente in data 14 luglio 2023 ed ha rilasciato il proprio il nulla osta condizionato al rilascio del provvedimento dirigenziale di Autorizzazione Unica;

preso atto della nota prot. n. 6187 del 26 luglio 2023, ns. prot. n. 9060 del 26 luglio 2023, con la quale la Struttura Patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato, con condizioni, la realizzazione delle opere in progetto;

preso atto della nota prot. n. 9230 del 1° agosto 2023 con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso l'atto di servitù stipulato con il Comune di Morgex e registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente SAN CARLO, che sarà realizzata in cavidotto interrato e sarà denominata "Linea 939", è parte integrante del progetto in esame e sarà realizzata ed esercita dalla Società DEVAL S.p.A. a s.u.;

preso atto che tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno degli denominati: "Tav_4 r.2_Piano Particellare", "Tav_4.1 rev. 1 Aree asservimento", "Tav_4.2_Occupazione temporanea" e "17 rev.2_PD_Elenco Ditte", allegati al progetto;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle restanti aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575, in data 22 maggio 2023, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Idroelettrica Quinson S.r.l." di Genova, Partita IVA 00505520072, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato "FIAMMETTA", tra le località Jaccod e Kirriaz, nel Comune di Morgex, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi;
2. di concedere all'Impresa "Deval S.p.A. a s.u." di Aosta, Partita IVA 01013210073, secondo quanto previsto dal punto 3 del D.M. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione (linea 939) in cavo interrato in derivazione della linea aerea MT esistente (L.E. n. 0143) fino all'allestimento della cabina DEVAL, ivi compreso il tratto di linea elettrica aerea a 15 kV da sostituire;
3. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del Comune di Morgex individuate all'interno degli elaborati denominati: "Tav_4 r.2_Piano Particolare", "Tav_4.1 rev. 1 Aree asservimento", "Tav_4.2_Occupazione temporanea" e "17 rev.2_PD_Elenco Ditte", allegati al progetto;
4. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con provvedimento dirigenziale n. 8055 in data 21 dicembre 2021 (relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale e fatte salve le modifiche progettuali autorizzate con il presente atto) e nel decreto del Presidente della Regione n. 8/2023 relativo alla concessione di derivazione delle acque;
 - c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - al fine di abbassare il rischio archeologico intrinseco, le operazioni di scavo per la posa delle condotte presso i tratti iniziale e terminale del tracciato, ossia nei pressi delle località di Jaccod e di Kirriaz (tracciato in giallo-rosso nelle tavole allegate alla relazione di VPA) dovranno essere eseguite sotto assistenza

archeologica continua (tratti rossi) e discontinua (tratti gialli), da effettuarsi da parte di archeologi professionisti, compresa l'eventuale realizzazione di documentazione (grafica, fotografica e schedografica) delle stratigrafie esposte qualora ritenute di interesse. Per quanto riguarda la realizzazione della documentazione si rimanda al documento pubblicato dalla Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali e disponibile online;

- in merito all'opera di presa:
 - si dovrà evitare la costruzione delle scogliere in alveo; se indispensabili dovranno essere realizzate con elementi lapidei di pezzatura mista, possibilmente posati a secco e comunque senza calcestruzzo a vista;
 - la platea dovrà essere realizzata adagiando in modo irregolare massi di dimensione simile a quelli già presenti nel tratto di torrente sotteso e limitando al minimo la larghezza del giunto di calcestruzzo, che non dovrà comunque risultare a vista;
 - non dovranno in ogni caso essere realizzati manufatti in calcestruzzo emergenti dall'alveo;
- in merito alla vasca di carico:
 - il rivestimento in muratura dovrà essere realizzato con conci di pietra di pezzatura medio-piccola, posti in opera a corsi orizzontali e visivamente a secco;
 - stante la localizzazione e il notevole interesse pubblico della zona di Arpy si dovrà procedere allo scotico dell'area prativa tramite l'asportazione delle zolle, da stoccare, mantenere inerbite e ricollocare in sito a lavori edilizi terminati, al fine di garantire il ripristino immediato della vegetazione;
 - il parapetto, se indispensabile, dovrà essere in legno di colore scuro con piantoni stoncati e traverse in tavoloni;
- in merito all'attraversamento in sub-alveo:
 - la platea, se indispensabile, dovrà essere prevista con conci di pietra posti in opera in modo irregolare senza calcestruzzo a vista;
- in merito alla condotta:
 - il taglio piante dovrà essere limitato al minimo indispensabile;
 - il ripristino delle aree prative e pascolive dovrà essere effettuato con essenze erbacee autoctone; l'eventuale livellamento del terreno di riporto nelle aree stesse non dovrà seguire un'unica "livelletta", troppo lineare, bensì dovrà riproporre la morfologia attuale del sito;
 - considerato che la condotta interferisce per un tratto con il percorso storico che collega Kiriaz a Prariond (vedi Tav. P1 di PRG); si richiama l'art. 27, comma 3, delle NTA del PRG, che dispone che "i progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità";

- il selciato previsto per i tratti maggiormente acclivi della mulattiera dovrà essere realizzato in accoltellato tradizionale;
- in merito alla pista e alle aree di cantiere provvisorie:
 - nei lavori di ripristino, l'inerbimento della pista dovrà avvenire con essenze erbacee autoctone;
 - le aree di cantiere dovranno essere ripristinate come in origine;
 - dovranno essere garantite nel tempo le opere di ripristino delle superfici a verde e/o boschive;
- in merito alla cabina di consegna:
 - il rivestimento delle murature della cabina e dei muri di sostegno dell'intercapedine dovrà essere previsto con conci di pietra medio-piccoli, posti in opera a corsi orizzontali e visivamente a secco; inoltre i muri di sostegno non dovranno avere la copertina ma il terreno riportato in testata, la soletta di copertura della cabina dovrà essere rivestita sui fronti con una lamiera dello stesso colore del legno sottostante;
 - il legno di rivestimento dovrà essere di colore scuro;
- per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, ad integrazione delle prescrizioni previste nel del Dlgs 152/06, nonché al fine di evitare immissioni accidentali di inquinanti all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei, sono prescritte le seguenti modalità operative:
 - provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 - utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;
 - assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;
 - assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
 - assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 - stoccaggio in silos o in sacchi chiusi e protetti dei materiali polverulenti;
 - umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi e di forte vento;

- è vietato, ai sensi del D.lgs. n. 152, art. 182, c. 6-bis, l'abbruciamento della vegetazione rimossa nelle fasi di cantiere, tali scarti di materiale vegetale dovranno essere inviati ad idoneo impianto di trattamento;
 - in fase di realizzazione di tutti i manufatti previsti in progetto dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dei cantieri;
 - analogamente, in fase di esercizio dei cantieri, la movimentazione e lo stoccaggio di sostanze inquinanti (calcestruzzo, gasolio, oli lubrificanti, ecc.) potrebbero accidentalmente interessare i corpi idrici: i manufatti e le attrezzature suddetti dovranno, pertanto, essere soggetti a controlli specifici, periodici e tracciabili;
- per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) prodotte nel cantiere, si ricorda che in base a quanto previsto dal DPR 120/2017 sia in caso di riutilizzo nel sito di produzione delle TRS escluse dalla normativa rifiuti (art. 24 del DPR) sia in caso di loro riutilizzo come sottoprodotto al di fuori del sito di produzione (artt. 20 e 21 del DPR) dovrà essere effettuata la caratterizzazione delle stesse TRS. Nel caso di riutilizzo come sottoprodotto al di fuori del sito di produzione dovrà, inoltre, essere messo in atto tutto quanto previsto dagli stessi artt. 20 e 21 dello stesso DPR.
- Qualora nella fase di caratterizzazione sopra richiamata si rilevasse il superamento delle CSC (limiti di riferimento distinti in base alla destinazione d'uso del sito di scavo), il proponente dovrà procedere con la segnalazione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, nell'ipotesi che tali superamenti siano ascrivibili a fenomeni di origine naturale, contestualmente, dovrà essere attivata la procedura per la valutazione della presenza di un fondo naturale.
- Ancora, si ricorda che in base agli esiti della caratterizzazione e delle possibili procedure sopra richiamate dovranno, eventualmente, essere riviste le modalità di gestione delle TRS ed aggiornato il bilancio materiali previsto dall'art. 16 della LR n. 31/2007;
- ai sensi della l.r 45/2009 (Tutela della flora alpina), nel caso fossero necessari interventi di rivegetazione, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, armonizzate con l'ambiente circostante;
 - il materiale tagliato, dopo la sramatura e la depezzatura in topi, dovrà essere subito trasportato al di fuori dell'area boschiva, previa scortecciatura;
 - per i ripristini a verde, l'eventuale fornitura di materiale vivaistico, dovrà essere autoctono. Per gli inerbimenti nelle aree di cantiere, si dovrà prevedere una adeguata composizione del miscuglio di idrosemina, vista la natura "povera" dei suoli nell'area. L'idrosemina deve essere prevista per tutti gli interventi;

- oltre al ripristino delle superfici dilavate ed erose, allo sfalcio di pulizia, alla sostituzione delle fallanze, dovrà essere prevista anche l'irrigazione di soccorso per almeno 5 anni dall'intervento;
 - oltre alla prevista messa a dimora di giovani individui, dovrà essere garantito anche il perseguimento di un suolo obiettivo non solamente corrispondente a quello presente, definito povero, ma addirittura migliorativo, al fine di garantire un attecchimento efficace e in tempi più ridotti. A tal proposito dovrà essere realizzato uno strato di materiale terroso, mescolato a vegetale di almeno 25-30 cm mescolato poi a letame e non a lettiera del bosco di conifere;
 - in merito alla gestione delle ceppaie, dovrà esserne richiesta anticipatamente la formale disponibilità dei proprietari delle stesse al ritiro tempestivo, dopo la fase di essiccazione e pulitura previste e comunque compatibile con le tempistiche previste in materia di aree di stoccaggio temporanee. Diversamente tale materiale dovrà essere gestito secondo la normativa dei rifiuti vigente;
 - l'esercizio dell'impianto idroelettrico è subordinato all'installazione, alla taratura ed alla piena funzionalità di tutti i sistemi di misura della portata (installati sia nell'alveo del torrente che nelle condotte dell'impianto stesso) previsti in progetto;
 - l'esecuzione dei lavori interferenti con l'alveo del torrente Arpy è subordinata al preventivo rilascio, da parte della Struttura gestione demanio idrico, dell'apposito benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle lavorazioni nelle aree demaniali;
 - in fase di realizzazione delle opere si dovrà controllare la corrispondenza tra i parametri teorici ipotizzati dal geologo e le condizioni geologico/geotecniche effettivamente riscontrate a seguito dell'effettuazione dei sondaggi necessari a confermare i parametri assunti per le verifiche geotecniche, queste osservazioni dovranno essere raccolte in una breve relazione che sarà acquisita nell'ambito del procedimento di verifica delle opere realizzate. Qualora si riscontrassero sostanziali differenze, le lavorazioni dovranno essere sospese immediatamente per consentire una nuova elaborazione del modello geotecnico del terreno e della progettazione delle opere;
- d. in merito alle interferenze con la Strada regionale n. 39 del Colle d'Arpy:
1. prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario, presentare alla Struttura Viabilità e Opere stradali, l'istanza di Concessione per l'attraversamento, alla progressiva chilometrica 5+805, circa, della Strada Regionale n. 39 del Colle d'Arpy;
 2. i lavori di cui è caso dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con la Struttura Viabilità e Opere stradali, la quale si riserva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione dei lavori se ne ravvisasse la necessità;
 3. gli interventi di cui è caso non dovranno compromettere la stabilità delle opere strutturali di proprietà della Strada Regionale n. 39 del Colle d'Arpy;
 4. con la realizzazione dei lavori, le caratteristiche della sagoma stradale e le sue pertinenze non dovranno subire alterazioni e la stabilità del corpo stradale

dovrà essere garantita nel tempo. Se nonostante tutte le cautele, e le norme di legge adottate, dovessero verificarsi cedimenti e deformazioni del corpo stradale regionale, il Concessionario sarà sempre ritenuto responsabile di qualsiasi danno e, su semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale dovrà intervenire tempestivamente al ripristino della carreggiata stradale danneggiata e/o delle opere accessorie danneggiate (ad esempio cunette cordoli e muri). Gli eventuali oneri derivanti saranno a suo carico (suoi successori od aventi causa);

5. il ripristino di tutte le opere e i manufatti manomessi, banchine, cordoli e cunette dovrà essere eseguito a regola d'arte;
6. si dovrà, durante i lavori, evitare, in ogni modo, la percolazione di acque e l'apporto di materiale di qualsiasi natura sulla sede della Strada Regionale n. 39 del Colle d'Arpy;
7. la realizzazione delle opere di cui è caso, nonché la relativa manutenzione nel tempo dovrà essere a cura e spesa del Concessionario;
8. le pavimentazioni interessate dovranno essere tagliate con opportuna attrezzatura (tagli asfalto) onde contenere la larghezza dello scavo;
9. il materiale di risulta dovrà essere allontanato contemporaneamente alle operazioni di scavo;
10. le condutture dovranno essere posate a profondità non inferiore a 1 m. rispetto al manto stradale (art. 66 del D.P.R. 495/1992) e dovranno essere identificabili mediante l'apposita georete;
11. Il riempimento della trincea di scavo (sia quello eseguito sulla sede stradale che quello eseguito in banchina), livellato ad una quota inferiore di 11 cm. rispetto al piano viabile, dovrà essere eseguito con misto cementato con resistenza a compressione a 7 gg compresa tra 25 e 50 kg/cmq (a titolo indicativo dosaggio di 150 kg/mc di cemento Portland tipo 325);
12. si dovrà provvedere alla successiva e tempestiva stesa di conglomerato bituminoso (tappetone) a riempimento sino a raggiungere la preesistente quota del piano viabile, e al ricarico di eventuali avvallamenti che dovessero verificarsi prima della stesa del manto d'usura definitivo;
13. per evitare nel tempo cedimenti del piano viabile, si richiede che la pavimentazione stradale manomessa venga rinforzata con l'utilizzo di conglomerato bituminoso costituito da geogriglia in fibra di vetro, accoppiata durante il processo di produzione mediante cucitura ad un geotessile non tessuto (riferimento: elenco prezzi regionale - S44.D10.010). La geogriglia dovrà essere posizionata provvedendo preliminarmente ad effettuare la fresatura per una profondità di 11 cm. rispetto al piano viabile e per una larghezza pari allo scavo, maggiorata di almeno 20 cm. per lato;
14. il ripristino definitivo dovrà prevedere la successiva fresatura fino alla profondità di 11 cm., quindi la stesa e cilindatura di uno strato di 7 cm. di binder (strato di collegamento) ed uno strato di 4 cm. di tappeto (manto d'usura), opportunamente raccordati alla preesistente pavimentazione e con andamento regolare, per una larghezza pari a metri dieci lineari (ortogonali

rispetto al senso di marcia e a cavaliere dell'attraversamento) per l'attraversamento e alla mezza carreggiata interessata dagli scavi per la percorrenza stradale;

15. gli attacchi dei ripristini, laterali e frontali, dovranno essere preparati con adeguati prodotti, in modo che vi sia una perfetta aderenza tra il ripristino e la pavimentazione preesistente;
16. la configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non dovrà presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria;
17. i ripristini definitivi previsti dovranno essere realizzati, in base ai tempi che la Struttura Viabilità e Opere Stradali riterrà opportuni, tenuto conto della data di realizzazione degli interventi;
18. non dovranno essere realizzati nuovi pozzetti sulla sede stradale;
19. se durante l'esecuzione dei lavori emergesse la comprovata impossibilità al rispetto del punto precedente, in via del tutto eccezionale, i pozzetti in questione potranno essere posizionati sulla sede stradale, ma solo dopo averne concordato preventivamente il posizionamento con la Struttura Viabilità e Opere Stradali. In tal caso i chiusini dovranno essere conformi alla normativa vigente ed i pozzetti dovranno essere posizionati ad una profondità di almeno cm. 20 rispetto al piano viabile;
20. si richiede che in prossimità dei pozzetti collocati sulla sede stradale di cui sopra, la pavimentazione venga rinforzata con l'utilizzo di conglomerato bituminoso costituito da geogriglia in fibra di vetro accoppiata durante il processo di produzione mediante cucitura ad un geotessile non tessuto, posta ad una profondità inferiore di cm. 11 rispetto al piano viabile e ad una larghezza superiore a cm. 50 rispetto al manufatto posato (riferimento: elenco prezzi regionale - S44.D10.010);
21. gli attraversamenti dovranno essere realizzati ortogonalmente alla sede stradale;
22. sia la segnaletica orizzontale, sia la segnaletica verticale interessate dalle operazioni di scavo e di ripristino o comunque deteriorate a seguito dei lavori, dovranno essere ripristinate con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
23. il libero transito dovrà essere garantito durante l'esecuzione dei lavori. Ove non fosse possibile quanto sopra, dimostrandone l'assoluta necessità, il Concessionario dovrà richiedere l'emissione di specifica ordinanza per la chiusura temporanea al traffico della strada interessata e per l'installazione dell'opportuno impianto semaforico. Le relative richieste dovranno pervenire alla Struttura Viabilità e Opere stradali - almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori;
24. la Struttura regionale Viabilità e Opere stradali non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti dall'espletamento del servizio sgombero neve e/o da infiltrazioni di acque provenienti dalla Strada Regionale;

- e. in merito alla linea di connessione elettrica, il titolare dell'autorizzazione dovrà, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. 8/2011:
1. adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
 2. provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
 3. trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al Comune territorialmente interessato e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie.
 4. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2011;
 5. tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 8/2011;
 6. i lavori e le eventuali operazioni relative a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del relativo provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
 7. l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
 8. la Società esercente assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 9. la Società esercente dovrà eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- f. in allegato alla richiesta di emissione del decreto di esproprio/asservimento (utilizzando il modello reperibile sul sito della Regione - avvisi e documenti - espropri) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- copia del provvedimento che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- le visure ipotecarie o attestazione del professionista di aver accertato presso l'ufficio dei registri immobiliari che i proprietari corrispondono a quelli iscritti nei registri catastali;
 - il certificato di destinazione urbanistica;
 - l'indicazione della data presunta dei lavori al fine di consentire alla Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e Casa da gioco la predisposizione del calendario delle pratiche da evadere;
- g. per il tratto di rete DEVAL, la disponibilità delle aree interessate dai lavori dovrà essere perfezionata a favore di DEVAL S.p.A. a s.u., analogamente al disciplinare di concessione per la posa dei cavi su strada regionale;
- h. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, le Imprese autorizzate assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- i. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio della presente autorizzazione, mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni decorrenti dalla data di inizio lavori; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata pari a quella della concessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 9 gennaio 2053; decorsi tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- j. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; le Imprese autorizzate dovranno inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura sviluppo energetico sostenibile;
- k. qualora le Imprese autorizzate intendessero apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovranno presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- l. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, le Imprese autorizzate sono tenute a presentare apposita domanda alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- m. è fatto obbligo alle Imprese autorizzate di comunicare contestualmente al Comune di Morgex, alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier, alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, le date di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11/1998;
- n. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo al Comune di Morgex e alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier;
- o. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di

reinserimento e recupero ambientale a seguito della dismissione dell'impianto, a favore del Comune di Morgex, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione, e pertanto di valore pari a 11,845.74 euro;

- p. prima della realizzazione delle opere strutturali, le Imprese autorizzate dovranno procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
 - q. prima dell'ultimazione dei lavori l'Impresa autorizzata di cui al punto 1. dovrà:
 - comunicare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile le specifiche tecniche definitive delle turbine, dei generatori e dei trasformatori installati;
 - comunicare alla Struttura gestione demanio idrico e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica, il numero identificativo del punto consegna dell'energia (Point of delivery – POD) e la data di inizio della produzione dell'energia;
 - trasmettere alla Struttura gestione demanio idrico, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura risparmio sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici ai fini del riconoscimento degli incentivi (“Dossier fotografico dell'intervento” e “fotografie delle targhe dei motori primi e degli alternatori”);
 - r. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, l'Impresa autorizzata di cui al punto 1 dovrà presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto “as built” delle opere realizzate;
 - s. le Imprese autorizzate dovranno provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
 - t. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori le Imprese autorizzate, ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovranno presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;
 - u. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di cui al punto 1. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;
 - v. il presente provvedimento è trasmesso alle Imprese autorizzate, alle Strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Pré-Saint-Didier e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
5. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le Imprese autorizzate trasmetteranno al Comune di Morgex la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a

- tal fine, le Imprese autorizzate dovranno consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
- c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale;
 - d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
 - 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefano Marcias

In vacanza del dirigente
Il Coordinatore
Tamara Cappellari

TAMARA CAPPELLARI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/08/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO